



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3708 / 2019

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALL'IMPRESA BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.R.L. PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA MARZABOTTO 18 (FG. 4 MAPPE 324) IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in

- capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3); il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi; i
 - ix. l D.M. 69 del 28.03.2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006”
 - x. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
 - xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 che ha definito delle “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione”;
 - xii. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
 - xiii. l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
 - xiv. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
 - xv. l’articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;
 - xvi. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
 - xvii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
 - xviii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
 - xix. il D.Lgs. 152/2006, che individua questa Amministrazione come soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell’Allegato A alla DGRV 1400/2017;
 - xx. l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 104/2017, che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
 - xxi. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
 - xxii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;

Visti

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
- ii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. l'impresa è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 29216 del 02.05.2019, rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto di Via Marzabotto (Fg. 4 maoo. 324p) in Comune di Campagna Lupia (Ve), con scadenza il 11.02.2029;
- ii. Con nota assunta al prot. n. 35865 del 03.06.2019 l'impresa ha chiesto la modifica sostanziale del provvedimento prot. n. 29216 del 02.05.2019 consistente , per quanto dichiarato:
- Adeguamento dell'attività al D.M. 69 del 28.03.2019 per quanto concerne il recupero del Cer 170302;
 - Inserimento dell'attività della sola messa in riserva – R13 per quanto concerne i rifiuti di cui alle tipologie del D.M. 05.02.1998 1.1. – 2.1 -3.1 – 3.2 – 6.1 – 9.1;
 - Aumento complessivo della quantità annua dei rifiuti trattati da 25.000 tonn a 28.470 tonn, con una diminuzione per quanto concerne la tipologia 7.1 da 22.450 tonn/annue a 22.050 tonn/annue, un aumento per la tipologia 7.6 da 1300 tonn/annue a 3.240 tonn/anno ed infine un aumento di R13 per la tipologia 7.31 bis da 1.250 annue a 1.680 tonn/anno;
 - Aumento della capacità istantanea R13 della tipologia 7.1 da 1.100 tonn a 1.105 tonn e della tipologia 7.6, funzionale al R5, da 130 tonn a 540 tonn;
 - Aumento complessivo (funzionale o meno all'attività R5) di capacità istantanea di R13 da 1.370 tonn a 1.865 tonn;
 - Modifica del lay-out dell'impianto con rivisitazione delle aree di stoccaggio degli inerti e individuazione delle aree di sola messa in riserva;
- iii. Con nota prot. n. 43144 del 01.07.2019 la Scrivente Amministrazione ha avviato il procedimento volto alla modifica del provvedimento prot. n. 29216 del 02.05.2019 e con nota prot. n. 53790 del 23.08.2019 si è invitata l'impresa a rettificare la documentazione trasmessa per le seguenti imprecisioni ed incongruenze:
- nella planimetria “tavola U” non sono evidenziate le aree di sola messa in riserva (R13) dei rifiuti conferiti ed appartenenti alle tipologie 1.1. – 2.1 -3.1 – 3.2 – 6.1 – 9.1 del D.M. 05.02.1998, seppur indicate in legenda;
 - l'attività è ubicata sul Fg. 4 mapp. 324 – 293p, mentre nell'A.U.A. è autorizzato parte del solo Fg. 4 mapp. 324 del Censuario del comune di Campagna Lupia;
 - nella dichiarazione di conformità si dichiara che l'attività di recupero non produce emissioni e scarichi, mentre l'impianto è già autorizzato per l'una e gli altri;
 - rammentato che il cer 17.08.02 è allo stato attuale autorizzato al solo R13, nell'allegato 1 “quantità annue dei rifiuti recuperabili” pag. 2 e nello schema a pag. 11 di 24 della relazione tecnica è indicato che il cer 170802 è sottoposto, oltre che per una quota parte al solo R13, anche all'attività di R5. Parimenti nell'allegato 2 ”Quantità di messa in riserva istantanea R13” pag. 2 il suddetto codice non è ricompreso tra nella tabella 6 relativa ai cer della tip. 7.1 sottoposti ad R5, mentre è indicato nella tabella 7 relativa ai cer della tip. 7.1 sottoposti unicamente ad attività di R13;
- si è inoltre rilevato la mancanza della con la documentazione tecnica di cui alla DGRV n. 1400/2017 (allegato E).
- iv. Con la medesima nota del 23.08.2019 è stata indetta la conferenza dei Servizi Asincrona volta al recepimento, nei successivi venti giorni successivi dalla trasmissione delle rettifiche da parte dell'impresa a tutti gli Enti coinvolti, dei pareri istruttori degli Enti e si è precisato che eventuali ulteriori integrazioni sarebbero state richieste in esito alle istruttorie dei singoli soggetti coinvolti.;
- v. Con nota assunta al prot. n. 57314 del 06.09.2019 l'impresa, trasmettendo la documentazione a precisazione e sostituzione di parte di quella protocollata il 03.06.2019, ha precisato che era sua intenzione chiedere un ampliamento dell'attività di recupero anche sulla rimanente parte del mapp. 324 e sul Fg. 4 mapp. 293p che non erano oggetto della precedente autorizzazione;
- vi. Con nota del 20.09.2019, assunta al prot. n. 61042 del 23.09.2019, il Comune di Campagna Lupia ha comunicato parere contrario all'ampliamento catastale dell'attività sul mappale 293p del Fg. 4 in quanto “la realizzazione di depositi di merci o di materiali” e pertanto anche l'ampliamento di depositi esistenti è subordinato al rilascio di specifico permesso di costruire da parte del Comune oltreché, trattandosi di area ricadente in zona soggetta a vincolo paesaggistico, dell'Autorizzazione paesaggistica;
- vii. Con nota del 20.09.2019, assunta al prot. n. 60862 del 23.09.2019, l'impresa, rettificando parzialmente la documentazione trasmessa ed assunta al prot. n. 57314 del 06.09.2019, ha comunicato la rinuncia all'ampliamento dell'impianto sull'area catastalmente identificata al N.C.T. al Fg. 4 mapp.le 293p

specificando che qualsiasi riferimento al suddetto mappale nella documentazione già trasmessa doveva essere stralciato ed allegando una nuova “tavola U” che identifica un nuovo Lay out. L’impresa allega inoltre copia della Certificazione n. EMS – 1717/S con la quale si certifica la conformità, fino al 25.02.2022, alla Norma ISO 14001:2015 per “ Erogazione dei servizi di scavo, movimento terra, demolizioni di edifici, trasporto conto proprio e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, recupero di rifiuti da demolizione attraverso le fasi di frantumazione e vagliatura per produzione di materiale destinato al riutilizzo”;

- viii. Con nota del 30.09.2019, prot. n. 62778, ritenuto che la nuova documentazione trasmessa modifichi sensibilmente la configurazione impiantistica, si chiede agli Enti di trasmettere un nuovo parere di competenza in merito e si comunica la rideterminazione dei termini del procedimento a far data dal ricevimento della comunicazione della nuova disposizione (20.09.2019);
- ix. Con nota del 15.10.2015 prot. n. U0027555, assunta al prot. n. 66292 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco comunica che “(...) non si riscontrano attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011”. Comunica inoltre che per l’attività di cui al n. 13.2 B (impianti di distribuzione carburante) l’impresa dovrà presentare un’attestazione di rinnovo periodico antincendio entro il 15.10.2019, in alternativa, comunicare la cessazione di tale attività”;
- x. Con nota del 21.10.2019, assunta al prot. n. 68471 del 23.10.2019, il Comune di Campagna Lupia esprime parere favorevole alla nuova configurazione impiantistica;
- xi. Con nota del 31.10.2019, assunta al prot. 73603 del 04.11.2019, l’impresa trasmette una ulteriore integrazione spontanea con la quale, fermo il resto, annulla e sostituisce i seguenti allegati:
- il quadro denominato “Sede dell’attività di recupero” nel quale si esplicita il solo mapp. 324 del Fg. 4
 - il quadro denominato “quadro schematico dell’attività di recupero”
 - allegato 1 “Quantità annue di rifiuti recuperabili”
 - allegato 2 “Quantità di messa in riserva istantanea R13”
 - la relazione descrittiva dell’attività
- xii. Con provvedimento prot. n. 72647 del 12.11.2019 è stata accertata la non necessità di screening di valutazione ambientale del progetto per la modifica dell’impianto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi alla modica richiesta e di procedere pertanto al rilascio di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

DETERMINA

1

Il provvedimento prot. n. 29216 del 02.05.2019 è revocato e sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 è rilasciato l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l., con sede legale ed impianto in Comune di Campagna Lupia - Via Marzabotto 28, C.F. 02830710279 per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente

3

Il presente provvedimento **ha validità fino al 11.02.2029** a decorrere dalla data della sua emanazione.

4

L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie dovute ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 ed è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi dei successivi punti, come attestati da relativi atti di accettazione.

5

La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento una appendice alla polizza fideiussoria secondo il modello allegato alla nota di trasmissione del presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

Il rinnovo della polizza, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**

6

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie.

7

Ai fini del rinnovo del presente provvedimento, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

8

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

8.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

- a. La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – artt. 281 comma 3 e 269 comma 8 alla prosecuzione delle emissioni diffuse esistenti provenienti dalle attività esercitate in impianto.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è del tutto o in parte possibile, le emissioni polverulente devono essere il più possibile contenute mediante idoneo impianto di bagnatura a nebulizzazione d'acqua ed eventuale copertura;
 2. la ditta deve utilizzare un idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua per l'impianto di frantumazione;
 3. i cumuli di materiale in attesa del trattamento e quelli già trattati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, devono essere dotati di idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua che provveda a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;
 4. nell'area dedicata allo stoccaggio devono essere realizzate e mantenute barriere frangivento a protezione dei lati del cumulo di materiali sfusi. L'altezza della barriera perimetrale deve essere almeno di 4 metri, mentre i setti divisorii di almeno 3 metri. L'altezza massima dei cumuli non può superare i 5 m;
 5. nella movimentazione dei materiali polverulenti si deve mantenere la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri, e deve essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
- c. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

8.2 - SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

- a. La Ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dell'impianto di recupero rifiuti.
- b. Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso nella condotta delle acque meteoriche di Via Marzabotto a sua volta afferente allo Scolo Armeni, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. le acque di scarico dovranno rispettare i limiti alla tabella A – Sezioni 1,2 e 4 allegata al D.M. 30 Luglio 1999

2. l'impresa è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.
3. L'impresa deve rispettare le prescrizioni di cui alla concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica delle Acque Risorgive con proprio prot. n. 16599 del 09.10.2014.
4. L'impresa deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 - vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di
5. trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di trattamento.
6. Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediamente almeno ogni 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, Azoto totale, Fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.
7. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra riportati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al D.M. 30.07.1999
8. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9. Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui al punto 6; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
10. A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

8.3 - GESTIONE RIFIUTI

La ditta è iscritta al n. **521** del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

La ditta può svolgere la sua attività presso l'impianto in oggetto nel rispetto:

- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
- delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. e del D.M. 69/2018 per quanto concerne il CER 170802;
- di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le

modalità di seguito riportate:

D.M. 05.02. 98	CER	D.M 05.02.1998	attività di recupero	quantità annua (t)	Quantità massima istantanea (t)
1.1	150101 150105 150106 200101	1.1.3	R13	150	5
2.1	101112 150107 160120 170202 191205 200102	2.1.3	R13	150	5
3.1	100210 120101 120102 150104 160117 170405 190102 191202 200140	3.1.3	R13	450	30
3.2	110501 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	3.2.3	R13	450	30
6.1	020104 150102 170203 191204 200139	60.1.3	R13	150	2
7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170904 200301	7.1.3 a	R13 – R5	22.400	1.095 (funzionale)
7.1	170802	7.1.3	R13	50	5
7.6	170302 200301	7.6.3 c	R13 – R5	1300	130 (funzionale)
7.31 bis	170504	7.3.1 bis	R13	1.250	140
	030101				

9.1	030105 150103 170201 191207 200138 200301	9.1.3	R13	150	5
Totale Quantità annua trattata (t)				26.500 (di cui 23.700 tonn da sottoporre a R5)	
Totale Quantità massima istantanea R13					1.450 (di cui 1.225 tonn da sottoporre a R5)

Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

9

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

10

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

11

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

12

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

13

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

14

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

15

Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e la trasmissione ai seguenti destinatari

- al Comune Campagna Lupia
- all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia
- all'A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale sui Rifiuti
- al Consorzio di Bonifica Acque risorgive
- all'Ulss3
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente